



Bruxelles, 8 marzo 2021
REV3 – sostituisce l'avviso (REV2)
datato 3 luglio 2020¹

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore del diritto societario

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"². L'accordo di recesso³ prevede un periodo di transizione che è terminato il 31 dicembre 2020. In alcuni casi prevede anche disposizioni relative alla separazione alla fine del periodo di transizione.

Durante il periodo di transizione l'Unione europea e il Regno Unito hanno negoziato un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione che è stato firmato il 30 dicembre 2020⁴ e si applica in via provvisoria dal 1° gennaio 2021⁵.

Si richiama l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dalla fine del periodo di transizione.

Consigli ai portatori di interessi

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia in particolare alle società registrate nel Regno Unito che hanno l'amministrazione centrale o la sede operativa principale nell'UE di chiedere una consulenza legale.

¹ La REV3 precisa che gli effetti giuridici della fine del periodo di transizione non sono modificati dall'accordo UE-Regno Unito sugli scambi commerciali e la cooperazione.

² Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

³ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

⁴ Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14).

⁵ GU L 1 dell'1.1.2021, pag. 3.

N.B.

Il presente avviso non riguarda:

- le norme unionali antitrust e le norme unionali sulle concentrazioni (si ricorda che il recesso del Regno Unito non ha ripercussioni sull'applicabilità delle norme unionali antitrust e delle norme unionali sulle concentrazioni se si applicano i criteri giurisdizionali);
- il diritto internazionale europeo in materia di insolvenza;
- il diritto del lavoro dell'Unione, comprese le norme sui comitati aziendali europei.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi⁶.

Dalla fine del periodo di transizione non si applicano più al Regno Unito le norme unionali nel settore del diritto societario. Le conseguenze sono illustrate di seguito. **L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in particolare la disposizione sul trattamento nazionale degli investitori e delle imprese disciplinate per quanto riguarda lo stabilimento e l'esercizio⁷, non modifica gli effetti giuridici indicati di seguito.**

1. SOCIETÀ COSTITUITE NEL REGNO UNITO

La libertà di stabilimento sancita dall'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) garantisce, tra l'altro, il riconoscimento in tutta l'Unione delle società costituite in uno Stato membro.

Dalla fine del periodo di transizione le società costituite nel Regno Unito sono società di paesi terzi e pertanto non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 54 TFUE. Di conseguenza, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere la personalità giuridica e pertanto le limitazioni di responsabilità delle società che, pur avendo l'amministrazione centrale o la sede operativa principale in uno Stato membro dell'UE, sono costituite nel Regno Unito. Le società costituite nel Regno Unito potranno essere riconosciute a norma del diritto nazionale di ogni Stato membro (norme di diritto internazionale privato sulle società e diritto societario sostanziale applicabile) o dei trattati internazionali. Di conseguenza, a seconda delle norme di diritto nazionale o internazionale applicabili, dette società potrebbero non godere più di status giuridico nell'UE e gli azionisti potrebbero essere chiamati a rispondere personalmente dei debiti della società.

Le succursali in uno Stato membro dell'UE di società costituite nel Regno Unito sono succursali di società di un paese terzo, cui si applicano le norme in materia di succursali di società di paesi terzi.

⁶ https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_it

⁷ Cfr. l'articolo SERVIN.2.3 (Trattamento nazionale) dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

2. DIRITTO SOCIETARIO DELL'UNIONE

La direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario⁸ disciplina **la costituzione⁹ e la salvaguardia e modificazione del capitale¹⁰**. La direttiva (UE) 2017/1132 si applica alle società di capitali costituite conformemente al diritto nazionale degli Stati membri. Dalla fine del periodo di transizione tali norme non si applicano più al Regno Unito. Di conseguenza i portatori di interessi, compresi dipendenti, creditori e investitori, aventi rapporti con società del Regno Unito non potranno più basarsi sul diritto dell'Unione. Ciò significa ad esempio che in relazione alle società del Regno Unito non si applicano più le norme unionali sulla comunicazione obbligatoria al registro delle imprese di determinate informazioni societarie (ad es. documenti e informazioni riguardanti gli atti costitutivi, la nomina, la cessazione dalle funzioni e le generalità delle persone che rappresentano la società, la liquidazione della società o il cambiamento di sede legale).

3. FUSIONI TRANSFRONTALIERE

La direttiva (UE) 2017/1132 prevede anche norme procedurali per le fusioni transfrontaliere di società di capitali. Tali norme si applicano alle società di capitali disciplinate dal diritto nazionale degli Stati membri ed elencate nell'allegato I di tale direttiva¹¹.

Dalla fine del periodo di transizione tali norme non si applicano più al Regno Unito¹². Alle fusioni transfrontaliere riguardanti società costituite nel Regno Unito in corso alla fine del periodo di transizione si applicano, dalla fine del periodo di transizione, le norme (nazionali) sulle fusioni con società stabilite in paesi terzi.

4. DIRITTI E IMPEGNO DEGLI AZIONISTI

La direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate¹³ prevede norme in materia di esercizio di alcuni diritti degli azionisti, di obblighi di trasparenza e di responsabilità degli azionisti (monitoraggio della società partecipata, votazioni ecc.). La direttiva 2007/36/CE si applica alle società aventi sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro¹⁴. Dalla fine del periodo di transizione le norme unionali in materia di diritti e di impegno degli azionisti non si applicano più alle società aventi sede legale nel Regno Unito o quotate unicamente in una borsa valori del Regno Unito.

⁸ GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46.

⁹ Titolo I, capo II, della direttiva (UE) 2017/1132.

¹⁰ Titolo I, capo IV, della direttiva (UE) 2017/1132.

¹¹ Articolo 87, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132.

¹² Diventa obsoleto il riferimento alle forme societarie del Regno Unito contenuto nell'allegato I della direttiva (UE) 2017/1132.

¹³ GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17.

¹⁴ Articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2007/36/CE.

Le raccomandazioni 2005/162/CE¹⁵ e 2004/913/CE¹⁶ della Commissione trattano delle norme in materia di indipendenza dei membri del consiglio e di remunerazione degli amministratori e contengono per l'appunto raccomandazioni sull'indipendenza dei primi e dell'azionista di controllo della società, sulla creazione di comitati del consiglio di amministrazione su nomine, remunerazione e audit e sulla remunerazione degli amministratori delle società quotate. Le raccomandazioni si applicano alle società quotate sui mercati regolamentati dell'UE¹⁷. Dalla fine del periodo di transizione non si applicano quindi più alle società del Regno Unito o alle società quotate (unicamente) in una borsa valori del Regno Unito.

5. OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO

La direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto¹⁸ stabilisce norme per quando una parte o la totalità dei titoli sono negoziati su un mercato regolamentato in uno o più Stati membri¹⁹. Dalla fine del periodo di transizione la direttiva non si applica più quando i titoli sono negoziati nel Regno Unito. Se l'offerta pubblica di acquisto è in corso alla fine del periodo di transizione, dalla fine di detto periodo si applicano le norme nazionali sulle offerte pubbliche di acquisto.

6. SISTEMA DI INTERCONNESSIONE DEI REGISTRI DELLE IMPRESE (BRIS)

I registri delle imprese degli Stati membri sono interconnessi tramite una piattaforma centrale europea²⁰ dal sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS). Alcune informazioni essenziali sulle società a responsabilità limitata dell'UE conservate nei registri delle imprese degli Stati membri sono accessibili al pubblico dal portale europeo della giustizia elettronica²¹. Dalla fine del periodo di transizione le informazioni nel registro delle imprese del Regno Unito non vengono più scambiate tramite il BRIS né sono accessibili dal portale europeo della giustizia elettronica.

¹⁵ Raccomandazione 2005/162/CE della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza (GU L 52 del 25.2.2005, pag. 51).

¹⁶ Raccomandazione 2004/913/CE della Commissione, del 14 dicembre 2004, relativa alla promozione di un regime adeguato per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori delle società quotate (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 55).

¹⁷ Punti 1.1 e 2.1 della raccomandazione 2005/162/CE e punti 1.1 e 2.2 della raccomandazione 2004/913/CE.

¹⁸ GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.

¹⁹ Articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2004/25/CE.

²⁰ Articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132.

²¹ https://e-justice.europa.eu/content_business_registers_at_european_level-105-it.do.

7. FORME SOCIETARIE EUROPEE

- La **società europea (SE)**²² deve avere la sede legale nell'UE, nello stesso Stato membro in cui si trova la sede centrale²³. Dalla fine del periodo di transizione le SE con sede legale nel Regno Unito non hanno più lo status di SE. Il riconoscimento di tali società da parte di uno Stato membro è possibile solo sulla stessa base di altre società costituite nel Regno Unito (cfr. la sezione 1).

A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2157/2001, la SE può essere creata da società o altre persone giuridiche di uno Stato membro dell'UE aventi la sede legale e la sede centrale nell'UE. Dalla fine del periodo di transizione le società costituite nel Regno Unito non possono più partecipare alla costituzione di una SE. Le SE con sede legale nell'UE dopo la fine del periodo di transizione mantengono lo status giuridico anche se sono costituite da una società del Regno Unito prima della data del recesso. Lo stesso vale per le SE controllate²⁴.

- Il **gruppo europeo di interesse economico (GEIE)**²⁵ deve essere registrato in uno Stato membro dell'UE²⁶. Dalla fine del periodo di transizione i GEIE registrati nel Regno Unito non hanno più lo status di GEIE.

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2137/85, i GEIE possono essere formati solo da società e altre persone giuridiche costituite in uno Stato membro dell'UE aventi la sede legale o sociale e l'amministrazione centrale nell'UE, o da persone fisiche che esercitano un'attività nell'UE. Le società costituite nel Regno Unito o le altre persone giuridiche del Regno Unito membri di un GEIE e le persone fisiche che esercitano attività unicamente nel Regno Unito cessano di appartenere al GEIE dalla fine del periodo di transizione.

- La **società cooperativa europea (SCE)**²⁷ deve essere costituita nel territorio dell'UE²⁸ e la sede legale deve trovarsi nello stesso Stato membro dell'UE in cui si trova la sede centrale²⁹. Dalla fine del periodo di transizione le SCE registrate nel Regno Unito non hanno più lo status di SCE.

²² Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1).

²³ Articolo 7 del regolamento (CE) n. 2157/2001.

²⁴ Articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2157/2001.

²⁵ Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1).

²⁶ Articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2137/85.

²⁷ Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1).

²⁸ Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1435/2003.

²⁹ Articolo 6 del regolamento (CE) n. 1435/2003.

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1435/2003 fissa i requisiti in materia di residenza nell'UE delle persone fisiche e di stabilimento nell'UE delle persone giuridiche che formano una SCE. La SCE deve continuare a rispettare questi requisiti anche dopo il recesso del Regno Unito. Se i requisiti stabiliti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1435/2003 cessano di essere soddisfatti alla fine del periodo di transizione, la SCE cessa di beneficiare dello status di SCE.

I siti web della Commissione sul diritto societario

http://ec.europa.eu/iustice/civil/company-law/index_it.htm e sulla società cooperativa europea (https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/cooperatives/european-cooperative-society_en) riportano informazioni generali in materia. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea

Direzione generale Giustizia e consumatori

Direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI